



**IIS "A.MEUCCI" Ronciglione (VT)**  
**VIA UMBERTO I° N.24 - 01037 RONCIGLIONE (VT)**  
**Tutte le sedi**

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**


### **Gravidanza e allattamento**

(Artt. 17 e 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

DATA: 09 / 01 / 2023

REVISIONE: AGGIORNAMENTO CHE SOSTITUISCE INTEGRALMENTE IL DVR PRECEDENTE

**IL DATORE DI LAVORO : DIRIGENTE SCOLASTICO**

  
(Prof.ssa LAURA PACE BONELLI)

*in collaborazione con*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E  
PROTEZIONE**

  
(Ing. FRANCESCO DE MATTEIS)

**IL MEDICO COMPETENTE**

(Dott. BRUNO POPONI)

*per consultazione*

**IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

  
(Prof.ssa TULLIA LORI)

## Gravidanza e allattamento

### **MANSIONI:**

- 1) Dirigente Scolastico;
- 2) DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi);
- 3) Insegnante;
- 4) Insegnante sostegno; Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPA); Assistente Educativo Culturale (AEC);
- 5) Insegnante teorico-pratico;
- 6) Insegnante assegnato all'ufficio tecnico;
- 7) Bibliotecario;
- 8) Educatore;
- 9) Assistente tecnico laboratorio;
- 10) Assistente tecnico autista;
- 11) Assistente tecnico cucina;
- 12) Assistente tecnico infermeria;
- 13) Assistente tecnico guardaroba;
- 14) Assistente tecnico amministrativo;
- 15) Alunno equiparato a lavoratore;
- 16) Collaboratore scolastico;
- 17) Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria.

### **Elenco dei fattori di rischio**

Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari.

#### **Fattori di rischio PARTICOLARI**

- 1) Lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento fino a 7 mesi d'età del figlio.

#### *Fattore di rischio: **Lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento fino a 7 mesi d'età del figlio***

Attività pregiudizievoli per le lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio con spostamento ad altre mansioni durante il periodo di divieto.

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari riguardanti le lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nell'elaborazione di tale criterio, si è tenuto conto anche della Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000: "La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza", lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa italiana tutela fino al settimo mese dopo il parto.

L'approccio adottato per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è quello definito dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

#### **Art. 7. Lavori vietati**

*(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)*

*1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.*

*2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.*

3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.
4. La lavoratrice e', altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

**Art. 11. Valutazione dei rischi** (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Nel flow-chart di seguito riportato si è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri e per l'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'azienda.

In una prima fase, si sono identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopra citate.

In una seconda fase, si è stabilito se i rischi identificati rientrassero tra quelli che la normativa italiana considera come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, si è stabilito cioè se tali rischi fossero compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001, e quindi vietati, o se fossero compresi nell'allegato C del succitato decreto, e quindi soggetti ad adeguate misure preventive e protettive.

**Allegato A** (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

**ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7**

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e

fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

**Allegato B** (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

### **ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7**

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

**Allegato C** (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

### **ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11**

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

((a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

- mutagenità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),

- cancerogenità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),

- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti Le eventuali attività che possono esporre le lavoratrici madri a lavori vietati di cui all'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001 sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono state individuate le misure preventive e protettive necessarie per i lavori di cui all'allegato C del decreto legislativo innanzi citato, sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) );
- ((b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;))
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimicotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

((B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.))

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Le eventuali attività che possono esporre le lavoratrici madri a lavori vietati di cui all'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001 sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono state individuate le misure preventive e protettive necessarie per i lavori di cui all'allegato C del decreto legislativo innanzi citato.

In questa attività sono vietate le sostanze contenenti nella scheda di sicurezza le seguenti frasi di pericolo:

H300	Letale se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H330	Letale se inalato.
H340	Può provocare alterazioni genetiche.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350	Può provocare il cancro.
H350i	Può provocare il cancro se inalato.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto.
H360F	Può nuocere alla fertilità.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360D	Può nuocere al feto.
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	Provoca danni agli organi.
H371	Può provocare danni agli organi.
H372	Provoca danni agli organi.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Il DL 7 giugno 2017, n. 73 convertito con legge 119/2017 prevede l'obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni anche per la rosolia.

vaccini obbligatori per l'iscrizione a scuola:

1. anti-poliomelitica;
2. anti-difterica;
3. anti-tetanica;
4. anti-epatite B;
5. anti-pertosse;
6. anti Haemophilus influenzae tipo B;
7. anti-morbillo;
8. anti-rosolia;
9. anti-parotite;
10. anti-varicella

Per queste ultime 4 è prevista una **valutazione dopo tre anni** per l'eventuale eliminazione dell'obbligo.

## VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO POTENZIALE DA SARS-COV2

La normativa vigente vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino (D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).

L'art. 267 del D.Lgs. 81/08, definisce agente biologico: "qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni"; microrganismo: "qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico"; coltura cellulare: "il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari".

Secondo l'art. 268 del D.Lgs. 81/08 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

La Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva dell'Unione Europea che "modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione" inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3.

I sintomi causati dall'infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza non sono specifici e si manifestano in maniera variabile, come accade nella popolazione generale. Anche le donne in gravidanza possono contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 senza presentare alcun disturbo (asintomatiche), con lievi disturbi (paucisintomatiche) o, raramente, manifestando problemi gravi come la compromissione della respirazione e la polmonite. In circa l'80% dei casi la malattia si presenta in forma lieve. Lo studio del Sistema italiano di sorveglianza ostetrica (ItOSS, dall'inglese Italian Obstetric Surveillance System) relativo alla prima ondata pandemica, compresa tra fine febbraio e fine luglio 2020 ha evidenziato che le donne in gravidanza con precedenti malattie croniche (ad esempio l'ipertensione), le donne obese e le donne di cittadinanza non italiana avevano un rischio maggiore di sviluppare una polmonite da COVID-19.

Al momento non c'è evidenza che l'infezione materna da SARS-CoV-2 aumenti il rischio di aborto, di morte in utero o entro 7 giorni dalla nascita. Si è rilevato che le donne infette partoriscono più spesso prima di completare la 37<sup>a</sup> settimana di gravidanza (parto pretermine).

Ad oggi, la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 è raccomandata alle donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza e alle donne in allattamento. Attualmente sono ancora poche le evidenze relative a vaccinazioni eseguite nel primo trimestre, pertanto, le donne che desiderino vaccinarsi in questa epoca gestazionale devono valutare rischi e benefici insieme ad un sanitario. Per le donne che allattano si segnala che la vaccinazione non espone il lattante a rischi e gli permette di assumere tramite il latte anticorpi contro SARS-CoV-2.

La vaccinazione rimane quindi uno strumento di prevenzione efficace per le manifestazioni gravi causate da COVID-19 anche per le donne in gravidanza e allattamento.

Alla luce dei dati esposti si illustrano le valutazioni che saranno effettuate per le lavoratrici in gravidanza e allattamento a partire dal 01.04.2022, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale e fino al termine del presente anno scolastico, per i seguenti gruppi omogenei di lavoratori e in relazione al solo rischio biologico potenziale da SARS-COV2.

Va inoltre tenuto presente che l'art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede comunque che "l'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia".

Mansione: collaboratrice scolastica scuola secondaria di secondo grado			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale durante le attività di	All. B lett. A	NO	Il dirigente scolastico valuta,

pulizia e l'eventuale assistenza agli alunni, con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3), rosolia e toxoplasma	punto 1b) All. C lett. A punto 2		sentito il parere del medico competente per ogni singolo caso, l'esposizione a rischio biologico potenziale e la necessità di DPI o di misure organizzative diverse da assegnare alla lavoratrice anche in relazione al contesto epidemiologico in atto.
Possibilità di ricevere colpi o urti (con possibilità di cadute) per reazioni imprevedibili da parte degli alunni	Allegato C, lett. A. n. 1 lett. a)	NO	SI
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (durante vigilanza alunni, assistenza alunni disabili o durante le attività di pulizia)	Allegato A, lett. G)	NO	SI
Possibilità, anche se occasionale, di sollevare carichi di peso maggiore o uguale a 3 kg durante le attività di pulizia	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	NO	NO
Uso di scale	All. A lett. E	NO	SI
Uso detergenti chimici per attività di pulizia (vedere valutazione del rischio chimico)	All. C. lett. A punto 3a) e b)	NO	NO
<b>Misure da attuare: è necessario procedere con il cambio mansione della lavoratrice durante la gravidanza e per i sette mesi dopo il parto. Se non è possibile il cambio mansione procedere con la richiesta di interdizione anticipata alla DPL durante la gravidanza e per i sette mesi dopo il parto.</b>			

<b>Mansione: docente scuola secondaria di secondo grado (escluse le docenti di sostegno e le docenti di attività motoria della scuola secondaria di secondo grado)</b>			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	SI, con consegna alla lavoratrice di DPI adeguati (maschera facciale filtrante tipo FFP2 senza valvola). Mettere a disposizione della docente anche la visiera protettiva per occhi e mucose da utilizzare in caso di attività che prevedono contatto con l'alunno a distanza inferiore di un metro.	SI, con consegna alla lavoratrice di DPI adeguati (maschera facciale filtrante tipo FFP2 senza valvola). Mettere a disposizione della docente anche la visiera protettiva per occhi e mucose da utilizzare in caso di attività che prevedono contatto stretto con l'alunno a distanza inferiore di un metro.
<b>Misure da attuare: è possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa durante la gravidanza e per i sette mesi dopo il parto con DPI adeguati e adeguata informazione della lavoratrice sui comportamenti da seguire.</b>			

<b>Mansione: docente di sostegno scuola secondaria di secondo grado</b>			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	NO (previa valutazione da parte del dirigente scolastico del rischio individuale per la tipologia di alunno assegnato alla docente)	Il dirigente scolastico valuta, sentito il parere del medico competente per ogni singolo caso, l'esposizione a rischio biologico potenziale e la necessità di DPI o di misure organizzative diverse da assegnare alla lavoratrice anche in relazione al contesto epidemiologico in atto.
Possibilità di ricevere colpi o urti (con possibilità di cadute) per reazioni imprevedibili da parte degli alunni	Allegato C, lett. A. n. 1 lett. a)	NO (previa valutazione da parte del dirigente scolastico del rischio individuale per la tipologia di alunno assegnato alla docente)	SI
<b>Misure da attuare: è necessario procedere con il cambio mansione della lavoratrice durante la gravidanza a meno che le valutazioni richieste per i diversi fattori di rischio evidenzino un rischio basso. Se non è possibile il cambio mansione procedere con la richiesta di interdizione anticipata alla DPL durante la gravidanza. Dovrà essere valutata di volta in volta da parte del dirigente scolastico, sentito il parere del medico competente, la compatibilità dell'attività lavorativa durante i sette mesi dopo il parto previa valutazione del rischio biologico potenziale.</b>			

<b>Mansione: docente attività motoria scuola secondaria di secondo grado</b>			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	NO (considerata l'attività svolta non può essere prescritto l'utilizzo della maschera facciale filtrante tipo FFP2 (senza valvola)	Il dirigente scolastico valuta, sentito il parere del medico competente per ogni singolo caso, l'esposizione a rischio biologico potenziale e la necessità di DPI o di misure organizzative diverse da assegnare alla lavoratrice anche in relazione al contesto epidemiologico in atto.
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	Allegato A, lett. G)	NO	SI
<b>Misure da attuare:</b> è necessario procedere con il cambio mansione della lavoratrice durante la gravidanza. Se non è possibile il cambio mansione procedere con la richiesta di interdizione anticipata alla DPL durante la gravidanza. Dovrà essere valutata di volta in volta da parte del dirigente scolastico, sentito il parere del medico competente, la compatibilità dell'attività lavorativa durante i sette mesi dopo il parto previa valutazione del rischio biologico potenziale.			

<b>Mansione: dirigente scolastico, DSGA, assistenti amministrativi e assistenti tecnici</b>			
Fattori di rischio	Legislazione	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Lavoro al videoterminale	Allegato A, lett. G)	SI, con possibilità di concordare pause maggiori e più frequenti valutando anche la specifica postazione di lavoro e la comodità di utilizzo.	SI
Rischio biologico potenziale con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	SI, con raccomandazione di utilizzo di maschera facciale filtrante tipo FFP2 (senza valvola) e/o protezioni in plexiglass in caso di assembramenti e/o incontri con l'utenza	SI, con raccomandazione di utilizzo di maschera facciale filtrante tipo FFP2 (senza valvola) e/o protezioni in plexiglass in caso di assembramenti e/o incontri con l'utenza
Archiviazione, prendere pratiche dall'archivio, trasportare plichi e faldoni		NO, ma può essere evitata questa attività durante la gravidanza	SI
<b>Misure da attuare:</b> la lavoratrice può continuare a lavorare seguendo le specifiche precauzioni sopra riportate.			

<b>Mansione: alunne lavoratrici</b>			
Fattori di rischio	Legislazione	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	SI, con raccomandazione di utilizzo di maschera facciale filtrante tipo FFP2 (senza valvola)	SI, con raccomandazione di utilizzo di maschera facciale filtrante tipo FFP2 (senza valvola)
<b>Misure da attuare:</b> l'alunna lavoratrice può continuare a lavorare seguendo le specifiche precauzioni sopra riportate.			

### **Si ricorda l'iter da avviare nel caso delle lavoratrici in gravidanza.**

La lavoratrice in gravidanza deve comunicare il proprio stato al Datore di Lavoro attraverso certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto) – al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione.

L'iter che viene intrapreso a seguito della comunicazione della lavoratrice in gravidanza è il seguente nel caso in cui la mansione svolta presenta rischi pregiudizievoli per la salute:

- **se c'è possibilità di cambio mansione che non espone la lavoratrice in gravidanza a rischi pregiudizievoli: si procede con il cambio mansione;**

- **se non c'è possibilità di cambio mansione perché tutte le attività espongono a rischi pregiudizievoli per la lavoratrice in gravidanza si attiva la procedura di astensione anticipata dal lavoro.** Il Datore di Lavoro informa la DPL/ITL che emette provvedimento di diniego o accettazione generalmente entro sette giorni.

Lo stesso iter sarà garantito per il periodo dell'allattamento ovvero fino a sette mesi di età del figlio.

### **Esito della valutazione:**

Rischio Rilevante con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

### **Misure di prevenzione e protezione attuate:**

1) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da

mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.Lgs. 151/2001 (Allegato A, D.Lgs. 151/2001).

- 2) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono ad agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 151/2001 (Allegato B, D.Lgs. 151/2001).
- 3) E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli a ruote
- 4) E' vietato adibire ai lavori pericolosi ed insalubri
- 5) Divieto di utilizzo delle scale portatili
- 6) Divieto utilizzare prodotti chimici per le pulizie
- 7) Divieto effettuare le pulizie e lavori faticosi
- 8) In mancanza di ascensore, se possibile, posizionare la postazione di lavoro al piano terra
- 9) Favorire le postazioni di lavoro non isolate
- 10) Evitare di stare in piedi o camminare per periodi prolungati
- 11) Evitare esposizione prolungata a rumore
- 12) Evitare postazioni di lavoro con temperature troppo elevate o troppo fredde e gli sbalzi di temperature caldo-freddo
- 13) Ridurre o cessare lavori al videoterminale
- 14) Evitare l'esposizione (contatto ed inalazione) con pesticidi
- 15) Obbligo di uso scarpe adatte all'uso ai lavori da svolgere con divieto di indossare ciabatte, infradito o scarpe slacciate, scarpe con i tacchi alti (altezza tacco ottimale = 2 cm)

